

**Archivio selezionato:** Sentenze Tribunale

**Autorità:** Tribunale Bari sez. I

**Data:** 11/02/2016

**n.** 736

**Classificazioni:** INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - Interdizione - - in genere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari - 1 Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:

Dott. F. CASO	- Presidente
Dott. Concetta POTITO	- Giudice
Dott. Valeria GLIARAGNELLA	- Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine

TRA

P. F., (moglie), B. N. (figlio), L'A. C. (nuora), B. D. (nipote), B. N. e L'A. C. in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore B. F. (nipote), tutti elettivamente domiciliati in C. (BA) alla Piazza (omissis...), presso lo studio dell'Avv. Vito Cerri, da cui sono rappresentati e difesi per mandato in calce al ricorso introduttivo

- RICORRENTI -

E

B. F., nato a P. a M. il (omissis...) ed ivi residente alla via (omissis...)

- INTERDICENDO CONTUMACE -

NONCHE'

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari

- INTERVENTORE EX LEGE -

All'udienza del 20.01.2015, sulle conclusioni dei ricorrenti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa espressa rinuncia delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data 27 gennaio 2016.

### Fatto

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.5.2015 P. F., B. N., L'A. C., B. D. e B. F. deducevano di essere rispettivamente moglie, figlio, nuora e nipoti dell'interdicendo B. F., affetto da "cardiopatia scleroipertensiva ad evoluzione ipocineti-codilatativa con funzione sistolica moderatamente depressa Ricovero in cardiologia per TVNS. BPCO. Sindrome di Alzheimer. Portatore di PM DDD. Ricovero in neurochirurgia per igroma emisferico destro"; patologie tali da compromettere la capacità di discernimento e di scelta, nonchè l'espletamento delle quotidiane attività fisiche, intellettuali ed afferenti alla vita di relazione al punto di necessitare di continua assistenza e cura da parte di parenti e affini.

Ritenevano i ricorrenti la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 414 e ss. cc, e chiedevano che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicendo, fosse pronunciata l'interdizione dello stesso

Con decreto del Presidente della 1 sezione civile di questo Tribunale si nominava il Giudice Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione del ricorrenti nonchè del Pubblico Ministero in sede

All'udienza del 20.01.16, si procedeva all'audizione del ricorrente presente B. N., nonchè all'esame dell'interdicendo. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione di merito, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti, rinunciando all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per

il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica B Gi., preso atto di ciò, rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in data 27 gennaio 2016.

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda di interdizione è fondata e pertanto può essere accolta.

Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. - rubricato "Persone che possono essere interdette" - sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione

Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'*extrema ratio* di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha "carattere residuale", intendendo il legislatore riservarlo - in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura" (così Cass. civ., n. 13584/2006).

Nel caso di specie, l'esame diretto ha evidenziato come la complessiva condizione di menomazione psico-fisica dell'interdicendo comporti la sua incapacità di comprendere, ricordare e volere nonché di compiere in autonomia gli atti anche semplici della vita quotidiana. Invero, l'interdicendo ha risposto compiutamente ad alcuna delle domande, -tutte semplici- a lui rivolte dal GI., non essendo in grado di articolare frasi comprensibili e di senso compiuto e mostrando di non essere orientato nello spazio e nel tempo (non ricorda il proprio cognome, non sa dire dove si trova, non sa che giorno è, riconosce il figlio ma non la nuora, considerando anch'essa una figlia), ha mostrato di non comprendere il valore del denaro (esibitegli una banconota da € 50, ha pronunciato "cinquanta", mostrando tuttavia di non avere coscienza di quanto affermato); è stato in grado, al termine dell'esame, di apporre, seppur con difficoltà, la propria sottoscrizione, mostrando tuttavia di non comprendere il significato del proprio atto e tanto meno il contenuto del documento che veniva invitato a firmare.

Appare pertanto del tutto evidente che l'infermità fisica e psichica dell'interdicendo (concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e volitive (formazione e manifestazione della volontà)), comprovata dalla documentazione medica allegata al ricorso, dove si attesta che egli è affetto da "cardiopatìa sclero-ipertensiva ad evoluzione ipocineticodilatativa con funzione sistolica moderatamente depressa Ricovero in cardiologia per TVNS BPCO. Sindrome di Alzheimer, Portatore di PM DDD. Ricovero in neurochirurgia per igroma emisferico destro", patologie per le quali gli è stata riconosciuta una invalidità totale al 100%, non solo è abituale, ma è di entità tale - comportando la compromissione manifesta delle funzioni cognitive superiori - da rendere l'interdicendo incapace di provvedere ai propri interessi, così come indicato dall'articolo 414 citato, nè vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro.

Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo (a causa della oggettiva gravità delle patologie da cui è affetto) e dalle necessità di gestione e conservazione dei beni di cui egli è titolare, portano ad affermare che, per l'interdicendo, la tutela più adeguata ed idonea sia da individuare nella misura dell'interdizione, così come richiesto concordemente non solo dai ricorrenti, ma anche dal Pubblico Ministero, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela rappresentate dall' inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno.

Andrà poi confermata, così come già disposto ex art. 419 c.c. all'udienza del 20.01 2016 dopo l'audizione e su richiesta del ricorrente, la nomina quale tutore provvisorio della figlio B. N., mandando poi comunque al Giudice Tutelare per la nomina sia del tutore definitivo sia del protutore.

Nulla per le spese.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

**PQM**

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 14/05/2015 da P. F., B. N., L'A. C., B. D., B. N. e L'A. C. in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore B. F., con l'intervento del pubblico Ministero, così provvede:

1. dichiara l'interdizione di B. F., nato a P. a M. (BA) il (omissis...) ed ivi residente alla via (omissis...);
2. conferma la nomina quale tutore provvisorio, fino all'adozione dei provvedimenti di competenza del Giudice Tutelare, del figlio B. N., nato a P. a M. (BA) il (omissis...) ed ivi residente alla Via (omissis...),
3. ordina l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
4. nulla per le spese.
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale, il giorno 9.2.2016.

Note

**Utente:** CHIARA VALLE - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 14.07.2016

---

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156